

Associazione Disabili Valle d'Aosta

STATUTO

Associazione di Assistenza Sociale e Socio Sanitaria – Iscrizione albo VdA del 16/04/2016

ART. 1 (Denominazione e Sede):

È costituita l'organizzazione di volontariato, denominata: “**Associazione Disabili Valle d'Aosta**”.
che assume la forma giuridica di associazione. L'organizzazione ha la sede legale in via Kaoack 13 nel comune di AOSTA e opera prevalentemente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'organizzazione di volontariato **ASSOCIAZIONE DISABILI VALLE D'AOSTA ONLUS** è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed in particolare della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 e successive modificazioni. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione):

La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale, civile e culturale con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci senza scopo di lucro diretto e indiretto. L'organizzazione opera negli ambiti di:

- Tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle pari opportunità;
- Tutelare i diritti dei disabili e delle persone della valle in momentanea difficoltà.
- Trasporto ed accompagnamento di persone disabili deambulanti per spese, farmacie, esami medici ed altro.

Per il raggiungimento del proprio scopo, l'organizzazione intende svolgere le seguenti attività:

1. Spettacoli di beneficenza teatrali e musicali ad ingresso gratuito e offerte spontanee;
2. Svolgere attività di solidarietà sociale (ad esempio presa in carico di famiglie che vivono situazioni di disagio sanitario, sostegno e ascolto, sportello verso i cittadini);
3. Sostenere i diritti dei disabili e difenderli;
4. Raccolta fondi tramite banchetti e gazebo solidali sul territorio della valle da destinare all'acquisto di beni essenziali (cibo, bollette, vestiario) a famiglie della valle in momentanea ed accertata difficoltà economica.

ART. 3 (Ammissione e perdita di qualifica di Socio):

Sono soci tutte le persone maggiorenni che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Eventuale diniego deve essere motivato. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- Dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- Mancato pagamento della quota sociale;
- Decesso;
- Esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea dei soci che sulla base delle diverse motivazioni espresse decide in via definitiva. I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'organizzazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (Diritti e doveri dei Soci):

I soci hanno il diritto di:

- Intervenire in assemblea;
- Eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
- Essere informati sulle attività dell'organizzazione e potervi partecipare;
- Controllo sull'andamento dell'organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;

Associazione Disabili Valle d'Aosta

RECESSO:

I soci hanno il dovere di:

- Osservare le norme interne dell'organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- Versare la quota sociale annuale stabilita dall'assemblea;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti;

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e non possono essere retribuite in alcun caso neppure dal beneficiario. Possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 5 (Organi Sociali):

Sono organi sociali:

- L'assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente e il vice-presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. E' ammesso il solo rimborso delle spese documentate con le stesse modalità previste all'art.4.

ART. 6 (Assemblea dei Soci):

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione e inviata ai soci tramite lettera, fax, e-mail o sms almeno 15 giorni prima (16). Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, l'assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Non sono ammesse più di 3 deleghe per ciascun socio. Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'organizzazione, l'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La modifica dello statuto è approvata dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'assemblea lo ritiene necessario.

L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- Approvare la relazione delle attività svolte e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- Approvare il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- Eleggere i componenti del Consiglio direttivo previa determinazione del loro numero, in conformità a quanto stabilito dall'art.7;
- Approvare gli indirizzi e il programma proposti dal Consiglio direttivo;
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- Stabilire l'ammontare della quota sociale annuale (20). L'assemblea straordinaria viene convocata per:
- La discussione della proposta di modifica dello statuto;
- Lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Associazione Disabili Valle d'Aosta

P.Iva/C.F.: 91067790070 - www.assvdaonlus.eu - info@assvdaonlus.eu

Associazione Disabili Valle d'Aosta

ART. 7 (Consiglio Direttivo):

Il consiglio direttivo è composto da 5 a 8 membri (3). Il consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione e inviata tramite lettera, fax, e-mail o sms almeno 15 giorni prima. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un membro del consiglio. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Compete al Consiglio direttivo:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- Sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- Mettere in atto le attività in base alle linee di indirizzo contenute nel programma annuale approvato dall'assemblea;
- Eleggere il presidente e il vice-presidente;
- Nominare il Segretario;
- Accogliere le domande degli aspiranti soci o respingerle con motivazione;
- Deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

ART. 8 (Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente e il Vice-presidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- Scadenza del mandato;
- Dimissioni volontarie;
- Revoca decisa dall'assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano

Compete al Presidente:

- Presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori.
- Sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci.
- Nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla sua prima riunione. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente.

ART. 9 (Il Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell'amministrazione dell'organizzazione. E' preposto ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell'organizzazione.

Compete al Segretario:

- Coadiuvarlo il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
- Redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- Curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- Curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

Associazione Disabili Valle d'Aosta

P.Iva/C.F.: 91067790070 - www.assvdaonlus.eu - info@assvdaonlus.eu

Associazione Disabili Valle d'Aosta

ART. 10 (Patrimonio e proventi):

Il patrimonio è costituito:

- Da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

I proventi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività derivano da:

- Quote e contributi ordinari dei soci stabiliti dall'assemblea;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, di enti ed Istituzioni pubbliche;
- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali quali fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio (DM 15/05/95);
- Ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/91.

ART. 11 (Bilancio):

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea entro il 30 novembre di ogni anno. I bilanci sono depositati presso la sede dell'organizzazione 30 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni socio. I proventi delle attività non possono essere in nessun caso ripartiti tra gli associati. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 12 (Scioglimento e devoluzione dei beni):

L'organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, che residuano al termine della liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 della Legge n. 266/91.

ART. 13 (Norme di rinvio):

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91, alla legislazione regionale sul volontariato e successive variazioni.

Associazione Disabili Valle d'Aosta

P.Iva/C.F.: 91067790070 - www.assvdaonlus.eu - info@assvdaonlus.eu